



del 7 gennaio 2023



Legge di bilancio 2023, il testo in G.U. Le novità per famiglie e lavoratori

Dopo il definitivo via libera del Senato è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".

Tutte le misure sono state ricompattate in un unico mega articolo, suddiviso in 903 commi. Di seguito i contenuti di interesse per le famiglie.

Confermata la soppressione degli oneri impropri delle bollette per il primo trimestre 2023 e rifinanziato il credito

d'imposta in favore delle imprese piccole e le attività, quali bar, ristoranti ed esercizi commerciali che si innalzerà dal 30% al 35%, mentre per le imprese energivore e gasivore, dal 40% al 45%, tali crediti d'imposta potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Sempre per il primo trimestre 2023 sono stati annullati gli oneri generali di sistema elettrico sulle utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Confermata l'Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali estesa la stessa aliquota ridotta alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia e alle forniture di servizi di teleriscaldamento.

Termina la riduzione delle accise della benzina voluta dal Governo Draghi e non più prorogata.

È incrementato da 12mila a 15mila euro il valore soglia dell'Isee familiare per accedere alle facilitazioni per l'anno 2023 riservate ai clienti domestici economicamente svantaggiati, ossia le tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e la compensazione per la fornitura di gas naturale.

Prevista la diminuzione dell'Iva al 5% per i prodotti per l'infanzia e per l'igiene intima femminile.

Istituito un fondo di 500 milioni di euro per la realizzazione di una "Carta Risparmio Spesa" per redditi bassi fino a 15mila euro gestita dai Comuni e preordinata all'acquisto di beni di prima necessità. Si tratta di una sorta di "buoni spesa" da impiegare presso punti vendita che aderiscono all'iniziativa con un'ulteriore proposta di sconto su un paniere di prodotti alimentari.

Sono state, poi, prorogate per tutto l'anno 2023 le agevolazioni per l'acquisto della prima casa in favore degli under 36.

Inoltre, al fine di attenuare l'impatto degli aumenti dei tassi di interesse sui mutui a tasso variabile è stata ripristinata la norma del 2012 che consente di trasformare i mutui ipotecari da tasso variabile a tasso fisso. Per beneficiare di tale misura è previsto un Isee massimo di 35.000 euro e un tetto massimo del mutuo fino a 200.000 euro per l'acquisto della prima casa.

Dal 1° gennaio 2023 è previsto un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con Isee fino a 40mila euro. Maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli e confermate e strutturate le maggiorazioni dell'assegno unico per i disabili.

È stata prorogata la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici cd. green. Il tetto per il 2023 viene alzato a 8mila euro, da 5mila.

Il Bonus psicologo, invece, diventa permanente e si innalza da 600 a 1.500 euro, con tetto Isee a 50mila euro.

Infine, per favorire l'accesso dei giovani a iniziative culturali è stata rivista la misura per la card diciottenni, e al contempo sono state istituite due nuove carte:

- la "carta della cultura giovani", destinata a tutti i residenti appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35mila euro e utilizzabile nel diciannovesimo anno di età;
- la "carta del merito", in favore dei ragazzi che hanno conseguito entro il diciannovesimo anno di età il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi.

Rave, reati ostativi e disciplina transitoria del processo penale

È stato definitivamente approvato, con modificazioni, il Ddl di conversione del Decreto-legge n. 162/2022 (cosiddetto decreto "anti-rave").

Il provvedimento reca misure urgenti in materia di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, di rinvio dell'entrata in vigore della riforma del processo penale, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2.

Il provvedimento riformula la norma anti-rave, in modo da rendere più specifica la nuova fattispecie incriminatrice ed evitare applicazioni estensive.

Il testo del decreto, rispetto alla sua formulazione originaria, prevede che *"chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui pubblici o privati al fine di realizzare un raduno musicale o avente scopo di intrattenimento è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da 1.000 a 10mila euro quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto"*.

Il decreto prevede anche altre disposizioni. Per quel che concerne il divieto di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale per i detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (c.d. reati ostativi), dalla lista dei già menzionati reati sono stati espunti quelli contro la pubblica amministrazione. Di conseguenza, ai detenuti per corruzione, concussione, peculato e altri reati contro la pubblica amministrazione si aprono le porte dei benefici penitenziari che erano stati preclusi dalla legge Spazzacorrotti, approvata nel 2019.

La disciplina restrittiva per l'accesso ai benefici penitenziari è estesa al regime della liberazione condizionale.

Prevista, altresì, una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati "ostativi" commessi prima dell'entrata in vigore della riforma e una estensione della platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza ha facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali.

A seguire, il Dl dispone il differimento, dal 1° novembre al 30 dicembre 2022, dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150/2022 attuativo della cosiddetta "riforma Cartabia", per quanto riguarda il processo penale e il reintegro dei medici e dei sanitari no-vax. È stato deciso, inoltre, di annullare l'obbligo di effettuare un test rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e per uscire dall'isolamento dopo aver contratto il Covid. Allo scadere di 5 giorni sarà, quindi, possibile tornare a svolgere le normali attività.

Da segnalare, infine, l'introduzione di particolari disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, di termini per la costituzione di parte civile, di processo penale telematico, di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze, di indagini preliminari, di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere, di udienza predibattimentale e di giustizia riparativa (la cui entrata in vigore slitta al 30 giugno 2023).

Bonus cultura maggiorenni, nel 2023 resta la 18App per tutti: le novità slittano al 2024

Il bonus cultura per i diciottenni chiamato la 18App resta in vigore anche nel 2023. Tutti i giovani neomaggiorenne riceveranno 500 euro per fare acquisti nel settore culturale. Dal 2024, poi, sarà sostituito da due misure simili, una Carta della cultura e una Carta del merito, una con un criterio di Isee e una legata al voto di diploma.

Alla fine, nel 2023 si applicherà ancora il meccanismo della 18App: 500 euro, per acquisti culturali, a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2022, quindi i nati nel 2004. Il governo Meloni ha inserito in manovra un meccanismo diverso, con due bonus distinti da assegnare in base all'Isee e al voto di diploma, ma questo non entrerà in vigore fino al 2024.

Il sottosegretario all'Economia Federico Freni, infatti, ha chiarito che "per ragioni contabili" nel 2023 il bonus cultura sarà pagato con le vecchie regole. Quando la manovra è tornata alla commissione Bilancio della Camera per degli aggiustamenti, è emerso che non era possibile effettuare la riforma già a partire dal 2023, a causa di ostacoli tecnici. I nati nel 2004, quindi, riceveranno 500 euro da spendere in libri, musei, eventi culturali, biglietti di concerti o di teatro, a prescindere dalla loro situazione economica e dai risultati scolastici.

Nel 2024, per i nati nel 2005 la riforma prevede due i nuovi bonus che sostituiranno la 18App. Da una parte la Carta della cultura, rivolta solo a chi ha un Isee inferiore alla soglia di 35mila euro. Dall'altra, la Carta del merito, che andrà a chi avrà un voto di diploma di 100/100, cioè il massimo dei voti.

Aggiornati i coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni dal 1° gennaio 2023

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto 1° dicembre 2022 del Ministero del Lavoro che aggiorna i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi per il biennio 2023-2024, applicabili ai lavoratori che andranno in pensione dal 1° gennaio 2023.

Si tratta del sesto aggiornamento dall'introduzione del sistema contributivo con la Riforma Dini del 1995 (la prima revisione è avvenuta nel 2010, poi nel 2013, nel 2016, nel 2019 e nel 2021) ed avrà effetto per quei lavoratori iscritti alle gestioni INPS (sono escluse le casse professionali) la cui decorrenza della pensione (diretta, di invalidità o ai superstiti) è compresa tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2024.

Chi va in pensione più tardi di solito percepisce di più anche se, a parità di età e contributi. Negli ultimi anni, tuttavia, era accaduto il contrario proprio a causa del decremento dei coefficienti in argomento.

Di norma, l'uscita anticipata dal mondo del lavoro incide sull'assegno previdenziale per i due fattori, che entrano in gioco nel calcolo della pensione:

- il numero (minore o maggiore) di contributi versati;
- i coefficienti di trasformazione (parametri percentuali applicati ai contributi versati).

Ad un'età maggiore corrisponde un coefficiente più elevato, facendo però riferimento a quelli applicati in base agli aggiornamenti ISTAT sulle aspettative di vita, che possono ridurre la percentuale (e quindi l'assegno), anche a parità di età di uscita e di contributi versati.

I coefficienti di trasformazione si applicano al proprio montante contributivo e variano in base all'età anagrafica che si ha nel momento in cui si va in pensione. Vengono aggiornati periodicamente, tenendo conto dell'adeguamento alle speranze di vita.

Ad esempio, a causa dei coefficienti applicati, chi va in pensione nel 2022 avrà un assegno previdenziale più basso di quello percepito da chi ha lasciato il mondo del lavoro nel triennio 2016-2018, anche a parità di carriera, contribuzione ed età.

A partire dal 1° gennaio 2023, i nuovi coefficienti recepiscono la variazione della speranza di vita ISTAT registrata nell'ultimo biennio e, per la prima volta, chi uscirà dal mondo lavorativo nel prossimo biennio avrà un aumento della quota contributiva della pensione compreso tra il 2 ed il 3% al netto degli altri fattori. Ad esempio, un montante contributivo di 300mila euro al 31.12.2022 vale in pensione 14.310 euro all'età di 62 anni; dal 1° gennaio 2023 il medesimo montante vale 14.646 euro, cioè 336 euro di rendita annua in più. Con il crescere dell'età aumentano i rendimenti: a 64 anni la differenza positiva è di 372 euro annui, a 67 anni raggiunge i 444 euro e tocca i 540 euro a 70 anni.

È opportuno ribadire che la novità non interessa chi è andato in pensione entro il 31.12.2022.

Ecco di seguito i nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione, così come stabiliti dall'ultimo decreto del Ministero del Lavoro.

Età di pensionamento	Coefficienti
57	4,270%
58	4,378%
59	4,493%
60	4,615%
61	4,744%
62	4,882%
63	5,028%
64	5,184%
65	5,352%
66	5,531%
67	5,723%
68	5,931%
69	6,154%
70	6,395%
71	6,655%

L'effetto dei coefficienti di trasformazione si fa sentire esclusivamente sulle quote di pensione il cui calcolo è basato sul sistema contributivo.

Per calcolare quanto si prenderà di pensione lorda mensile, bisogna:

- calcolare il montante contributivo complessivo;
- moltiplicare il montante individuale per il coefficiente di trasformazione legato all'età anagrafica in cui si esce;
- dividere tale pensione lorda annua per 13 mensilità.

Un altro elemento da considerare quando si stima l'importo della pensione futura è che il coefficiente di trasformazione viene inoltre calcolato anche in base alle frazioni di mese, con riferimento al momento di decorrenza della pensione. In pratica al proprio coefficiente di trasformazione bisogna aggiungere tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono tra il proprio compleanno e il mese in cui si andrà in pensione. I dodicesimi si calcolano come la differenza fra il coefficiente di trasformazione dell'età già compiuta e quello successivo.

Costituzionalmente illegittimo il limite di età previsto per il reclutamento dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato

Con la Sentenza n. 262/2022 del 19/12/2022 - Deposito del 22/12/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78).

Il giudizio, promosso dal Consiglio di Stato, con ordinanza del 30 giugno 2021, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2021, era stato sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con riguardo all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), nella parte in cui fissa il limite massimo di età, per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in trenta anni. La Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale con le seguenti argomentazioni.

L'ordinamento nazionale pone un principio generale di non discriminazione in base all'età nell'accesso all'occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego (decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»), e che l'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) aveva stabilito che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni «non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».

Come più volte ammesso dalla giurisprudenza costituzionale, rientra però nella discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi, purché non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparità di trattamento (ex multis, sentenze n. 275 del 2020, n. 160 del 2000 e n. 466 del 1997; inoltre, ordinanze n. 268 del 2001 e n. 357 del 1999).

La stessa normativa legislativa ammette deroghe al principio di portata generale della parità di trattamento in base all'età – che possono anche essere apportate dai regolamenti di cui al citato art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997 – giustificate in ragione della natura dell'attività lavorativa, del contesto in cui essa viene espletata (art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 216 del 2003) o comunque di oggettive necessità dell'amministrazione (art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997).

Il d.lgs. n. 334 del 2000 introduce una di queste deroghe, fissando limiti massimi di età per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla carriera dirigenziale della Polizia di Stato, distinguendo in base ai diversi ruoli, ossia quello dei funzionari, quello dei funzionari tecnici e quello dei medici e dei medici veterinari.

Con riferimento ai funzionari tecnici di Polizia con sviluppo dirigenziale – nell'ambito dei quali si distinguono i ruoli degli ingegneri, dei fisici, dei chimici, dei biologi e degli psicologi e la cui carriera si articola nelle qualifiche di commissario tecnico, commissario capo tecnico, direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore, primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico, dirigente generale tecnico – l'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, prescrive, per la partecipazione al concorso per l'accesso alla relativa qualifica iniziale, un limite di età non superiore a trenta anni, da stabilirsi con «regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento».

Sono inoltre richiesti il possesso della laurea magistrale o specialistica e l'abilitazione professionale, ove previste dalla legge (art. 31, comma 2), che per gli psicologi, alla cui categoria è delimitata l'odierna questione di legittimità costituzionale, è prescritta dall'art. 2, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), ai sensi del quale, «[per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale]».

L'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato richiede, infine, l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale (art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 334 del 2000), ma non il superamento di prove di efficienza fisica, richiesto invece dall'art. 3, comma 3, del medesimo decreto per l'accesso al ruolo dei funzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale.

Sulla base di queste disposizioni legislative, l'art. 3 del d.m. n. 103 del 2018 ha previsto, per quanto qui interessa, che «la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trenta».

In ambito europeo – come ricordato recentemente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in riferimento ai requisiti di età per l'accesso al ruolo dei commissari di Polizia (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000), anch'essi funzionari della carriera direttiva, come i commissari tecnici psicologi – il divieto di discriminazione fondato sull'età, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, è riconosciuto dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che concretizza, nell'ambito da essa coperto, il principio generale di non discriminazione sancito dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione settima, sentenza 17 novembre 2022, in causa C-304/21, VT; nello stesso senso, con riferimento a fattispecie di fissazione di limiti massimi di età per l'accesso ai ruoli di corpi di polizia, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, grande sezione, sentenza 15 novembre 2016, in causa C-258/15, Go.Sa.So; sezione seconda, sentenza del 13 novembre 2014, in causa C-416/13, Vital Perer; Grande sezione, sentenza del 12 gennaio 2010, in causa C-229/08, Colin Wolf).

Secondo la Corte di Giustizia, al fine di verificare la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione, e segnatamente con gli artt. 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, si deve aver riguardo alle «funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai commissari» e stabilire se «il possesso di capacità fisiche particolari [che giustifichi la fissazione di un limite di età] sia requisito essenziale e determinante» per lo svolgimento delle loro mansioni ordinarie. In caso di valutazione positiva, sempre ad avviso della Corte di giustizia, il limite di trenta anni può essere considerato «requisito proporzionato» solamente se tali funzioni siano «essenzialmente operative o esecutive» (Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione settima, sentenza 17 novembre 2022, in causa C-304/21, VT).

La norma censurata è, secondo il giudice delle leggi, irragionevole in quanto stabilisce un requisito di età (trenta anni) particolarmente basso per la partecipazione concorsuale, anche in relazione ad altri settori dell'ordinamento. Il limite massimo di età per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza – tra cui rientra il comparto sanitario, che comprende anche la specialità “psicologia” – è, infatti, attualmente fissato in trentadue anni, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78). Ugualmente, quello per l'accesso al ruolo tecnico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri è determinato in trentadue anni dall'art. 664 del decreto legislativo 15 marzo 2016, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

A fronte del generale principio di non discriminazione in base all'età in materia di occupazione e lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego – sancito dal diritto interno come espressione dell'art. 3 Cost. – il limite massimo di età fissato dalla norma censurata per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato è arbitrario e irragionevole.

I commissari tecnici psicologi, infatti, sono chiamati a svolgere funzioni di carattere non prettamente operativo, ma tecnico-scientifico, la cui peculiarità richiede un lungo e specializzato iter formativo. A tal fine, come si è detto, è previsto non solo il possesso della laurea magistrale o specialistica, ma altresì l'abilitazione professionale in psicologia conseguita mediante l'esame di Stato e l'iscrizione nell'apposito albo professionale.

Infine, deve evidenziarsi che, per il reclutamento dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, non è richiesto il superamento di prove di efficienza fisica; il che dimostra, ulteriormente, che non siano strettamente necessarie, per l'esercizio dell'attività di loro competenza, specifiche caratteristiche fisiche connesse all'età.

Per le ragioni sopra esposte, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.

Diffusione di foto lesive della dignità di arrestati o indagati

Il Garante Privacy ha sanzionato il Ministero dell'Interno per la diffusione da parte di due Questure, nel corso di conferenze stampa, di video e immagini di persone arrestate o detenute, lesive della loro dignità, senza che la divulgazione fosse giustificata da esigenza di giustizia o di polizia.

Il primo caso ha riguardato la pubblicazione su alcuni siti internet e testate giornalistiche dei volti in primo piano e dei nominativi di otto persone arrestate e le sequenze video dei momenti in cui venivano fatte salire sulle auto di servizio. Nell'irrogare la sanzione di 60mila euro il Garante ha ritenuto che - alla luce della normativa nazionale ed europea, e della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della CEDU - le immagini, per le caratteristiche dell'inquadratura e la presenza del logo della Polizia di Stato, fossero nella sostanza assimilabili alle foto segnaletiche, pur non avendo i numeri in sovrimpressione.

Il Garante, nel provvedimento sanzionatorio ha chiarito che la diffusione delle foto segnaletiche è consentita solo se ricorrono fini di giustizia e di polizia o motivi di interesse pubblico. Nel corso dell'istruttoria invece non è emersa alcuna necessità di divulgare le immagini in questione, in aggiunta alle altre informazioni fornite alla stampa. Il trattamento, pertanto, è stato ritenuto non necessario, eccedente e lesivo della dignità della persona nel momento in cui versava in una situazione di momentanea inferiorità essendo stata ritratta in stato di soggezione senza il suo consenso.

Nel secondo caso, un'altra Questura ha divulgato alla stampa, sempre senza che ve ne fosse alcuna necessità, le generalità e l'immagine in primo piano di una persona già in carcere per dare la notizia di un ulteriore provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti. Il Garante ha ritenuto illecita anche questa divulgazione di dati personali e ha applicato al Ministero una sanzione pecuniaria di 50mila euro.

Fissati i limiti della lieve entità nella detenzione di sostanze stupefacenti

La Cassazione con la sentenza n. 45061/2022, sulla base di 398 pronunce di legittimità, ha provato a fissare i limiti ponderali per il riconoscimento della lieve entità ex art. 73 c. 5 Dpr n. 309/1990.

La vicenda giudiziaria ha riguardato la detenzione di 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, di cui 33,79 grammi di principio attivo.

La Corte d'Appello, sulla base del solo dato quantitativo, decideva di non riconoscere la fattispecie attenuata di cui al comma 5, osservando che ciò fosse già indicativo di un'elevata offensività.

La Corte di legittimità ribaltava la decisione di merito affermando il principio che per orientamenti consolidati (SS. UU. n.35737/2010; SS. UU. n.17/2000; più recentemente, SS. UU. n. 51063/2018), la fattispecie lieve può essere riconosciuta laddove, non solo il dato quantitativo e qualitativo, ma anche gli altri parametri indicati dal legislatore (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) lascino ravvisare una minima offensività penale, con la conseguenza che, ove uno di essi risulti negativamente assorbente, il giudizio sugli altri diviene irrilevante.

Secondo i Giudici di piazza Cavour, la valutazione del fatto deve guardare alla complessità dello stesso valorizzando - in negativo o in positivo - tutti gli elementi che contraddistinguono quella determinata condotta. Tale criterio di giudizio può subire una flessione solo nel caso in cui il dato ponderale sia di per sé talmente rilevante da determinare l'assorbimento dei restanti".

La Corte d'Appello aveva rilevato la particolare incidenza del numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza sequestrata.

Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, il giudizio non teneva conto che il numero di dosi medie ricavabili non corrisponde necessariamente al numero di dosi in concreto commercializzate; che le "dosi da strada", cioè quelle concretamente confezionate per lo spaccio, non coincidono affatto con quella media, anzi, molte volte la superano, ragion per cui diventa difficile orientarsi in modo univoco sull'interpretazione del dettame di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90.

La Sezione Unite avevano già tentato di risolvere il problema opposto, sull'individuazione dell'ingente quantità, con la famosa sentenza Biondi del 2012, nella quale erano state esaminate le pronunce degli ultimi 2 anni per fornire un quadro sul quale basarsi per orientare la decisione in merito.

La Cassazione decide di affrontare lo stesso percorso, attraverso un'indagine empirica della giurisprudenza di legittimità nel triennio 2020-2022".

Questa indagine ha esaminato ben 398 vicende giudiziarie, in cui è stata riconosciuta la lieve entità, sulla base delle quali è possibile, secondo gli Ermellini, dedurre entro quali limiti massimi si può riconoscere la fattispecie attenuata:

- 150 gr. per la cocaina;
- 107,71 gr. per l'eroina;
- 246 gr per la marijuana;
- 386,93 gr per l'hashish.

Manichino raffigurante poliziotto incendiato, gesto esecrabile ma anche segno decadimento credibilità Istituzioni e dei valori etici. Sbaglia chi sottovaluta, occorre risposta urgente

Il protagonista dell'incendio di un manichino raffigurante un poliziotto sicuramente non brilla per intelligenza, così come i componenti del coro di voci che si odono in sottofondo, ma sbaglia anche chi sottovaluta o cerca di ricondurre ad una bravata giovanile questo vergognoso ed esecrabile gesto posto in essere premeditadamente.

Esso, infatti, rappresenta, purtroppo, l'epilogo di un percorso degenerativo della credibilità e dell'autorevolezza delle Istituzioni, dal SIULP denunciato da anni, che fa registrare, ogni anno nell'indifferenza assoluta della politica, un'aggressione ogni 3 ore alle donne e agli uomini in uniforme a seguito dell'ormai scontata impunità di cui godono gli autori di questi fatti.

Stessa valutazione per coloro che hanno imbrattato le mura del Senato della Repubblica. Qual è il filo comune? Semplice, l'impunità.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP commenta quanto avvenuto a Milano con l'incendio del manichino raffigurante un poliziotto e le scritte vergate sui muri del Senato da alcuni esponenti dell'area anarchica.

Sono certo che la professionalità e l'abnegazione dei Colleghi di Milano consentiranno di identificare l'autore e di deferirlo all'A.G. Ma questo non risolverà il problema principale, quello della credibilità delle Istituzioni, sulla quale, riteniamo, sia urgente riflettere per adottare le necessarie ed adeguate contro misure. Giacché in democrazia quando lo Stato viene attaccato, anche attraverso chi lo rappresenta oltre che servirlo, lo Stato ha il dovere prima ancora che il diritto di difendersi e di difendere adeguatamente le proprie Istituzioni e chi lo rappresenta

È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE
Per avere un conto con interessi garantiti, canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti. Un conto che fa risparmiare, anche la plastica ai mari.

CONTRACORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP

SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 1/2023 del 7 Gennaio 2023

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123